

Il giorno 19/12/2024, la CONSIGLIERA DELEGATA Sara Accorsi, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

## **ATTO N. 281**

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Fasc. 03.02.02/8/2024

## **SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

### **SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

**Oggetto:** *RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART.3 DI CUI AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO, ALLEGATO 4/4 AL D.LGS. 118/2011. AGGIORNAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024.*

### **IL SINDACO METROPOLITANO**

#### **Decisione**

1. Aggiorna, per le ragioni indicate in motivazione, l'atto sindacale n. 344 del 20 dicembre 2023 con il quale erano stati contestualmente approvati i due elenchi che definivano il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna ed il perimetro e l'ambito di consolidamento per il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2023, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata in relazione ai criteri definiti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
2. individua gli Enti, le società e le Aziende componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna per l'esercizio 2024, come da elenco, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. definisce il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2024, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata in relazione ai criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, come da elenco, allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. approva le direttive alle società/Enti compresi nell'elenco degli Enti componenti il Gruppo Amministrazione pubblica della Città metropolitana oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato riferito all'esercizio 2024
5. dà atto che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente in quanto costituisce il presupposto necessario per la predisposizione del bilancio consolidato dell'Ente medesimo e per le direttive da impartire agli Enti individuati nel perimetro di consolidamento

## **Motivazione:**

A partire dall'anno 2015 è obbligatoria la redazione del bilancio consolidato di Gruppo Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 (recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi...").

L'introduzione e l'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato, da parte degli Enti Locali, rientra nel percorso di armonizzazione contabile, avviato con la Legge 42/2009 (in particolare si rimanda alla lett. h), del comma 2, dell'art. 2); nel 2012, con il potenziamento del sistema dei controlli degli Enti Locali, avvenuto attraverso le disposizioni contenute nel D.L. 174/2012 conv. dalla L. 213/2012, il bilancio consolidato è stato ricompreso tra gli strumenti attraverso cui esercitare il controllo sugli organismi partecipati.

Il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 11-bis prevede la redazione, da parte delle predette Amministrazioni, del bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 del citato decreto, così come modificato dal DM 11 agosto 2017 e dal DM 29 agosto 2018.

Tale bilancio consolidato deve essere predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. Il principio contabile di riferimento prevede, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'identificazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante l'individuazione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Con l'atto sindacale n. 344 del 20 dicembre 2023 sono stati contestualmente approvati i due elenchi che definivano il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna, il perimetro e l'ambito di consolidamento per il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2023, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata in relazione ai criteri definiti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

La formulazione del suddetto principio applicato del bilancio consolidato, nella versione conseguente alle modifiche apportate dai citati DM 11 agosto 2017 e DM 29 agosto 2018, stabilisce che costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo sopra richiamato, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ("per organismi strumentali delle Regioni e degli Enti Locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio"), in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo, così come previsto dai commi 8 e 9, dell'art.11 del D.Lgs. 118/2011;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 - ter, comma 1, del Decreto Legislativo richiamato, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del Decreto Legislativo sopra richiamato, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione. Le società si distinguono in:

4.1 controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. La prevalenza è calcolata con riferimento alla percentuale (80%) di cui al precedente punto 2 lett. e);

4.2 partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'art.11 quinquies, commi 1 e 3 del decreto legislativo sopra richiamato, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente Locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Si precisa che, a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente Locale, direttamente o

indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se quotata.

Si rileva inoltre, che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Principio contabile di riferimento, il gruppo può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche e di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi.

Si precisa altresì che anche le società controllate e partecipate, analogamente agli enti strumentali, devono essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio.

Si dà atto che il punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere dall'elenco delle società e degli enti da consolidare alcune società ed enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo o per l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% (fino all'esercizio 2017 la soglia di irrilevanza era pari al 10%): totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'Ente"). La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento e pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018 e successivi, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci e gli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Ad ogni modo, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerati irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

A decorrere dal 2017 sono invece considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Si precisa che il principio contabile di riferimento, prevede al punto 4.4:

- il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati;
- se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Si ritiene pertanto necessario aggiornare la ricognizione inerente all'individuazione degli

organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Bologna e degli organismi da includere nell'area di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2024 e di individuare le categorie di Enti secondo le indicazioni contenute nel citato principio applicato ivi comprese le direttive eventualmente necessarie.

Si ritiene di definire gli Enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica per l'esercizio 2024, come evidenziati nell'elenco di cui allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si ricorda che il Consiglio metropolitano, successivamente all'adozione del Piano Operativo di Razionalizzazione della società partecipate, con delibera n. 47 del 27 settembre 2017, ha approvato la Revisione Straordinaria, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni e integrazioni nonché lo stato di attuazione della Revisione Straordinaria e la Revisione Periodica al 31/12/2017 delle partecipazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 20 del citato D.Lgs 175, di cui alla delibera di Consiglio metropolitano n. 55 del 12/12/2018. Inoltre, sempre in attuazione dell'art. 20 del più volte richiamato D.Lgs 175/2016, il Consiglio metropolitano, ha proseguito nell'attività di ricognizione annuale delle partecipazioni, definendo lo stato di attuazione della revisione periodica al 31/12/2017 e la Revisione periodica al 31/12/2018, di cui alla delibera n. 70 del 17/12/2019 ed ha successivamente approvato lo stato di attuazione della revisione periodica al 31/12/2018, la Revisione periodica al 31/12/2019, di cui alla delibera n. 37 del 9/12/2020, la Revisione periodica al 31/12/2020, di cui alla delibera n. 51 del 22/12/2021, la Revisione periodica al 31/12/2021, di cui alla delibera n.68 del 21/12/2022, la Revisione periodica al 31/12/2022, di cui alla delibera nr. 64 del 20/12/2023, mentre, in data 18 dicembre p.v. è iscritta all'o.d.g del Consiglio metropolitano la Revisione periodica riferita alla situazione dei bilanci al 31/12/2023.

Si confermano, anche per il 2024, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, i medesimi organismi strumentali, come definiti ai sensi dal citato art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118, costituiti dalle due Istituzioni (Gian Franco Minguzzi e Villa Smeraldi), che sono comunque già compresi nel rendiconto della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 227, comma 2 ter, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e integ.

Si confermano altresì, quali Enti strumentali partecipati inseriti nel Gruppo Amministrazione Pubblica: l'Acer Bologna, nel quale la Città metropolitana detiene una partecipazione pari al 20%, che è a capo dell'omonimo gruppo e redige il bilancio consolidato con le sue controllate: ACER PRO.MOS S.p.A., partecipata al 51% e ACER SERVIZI S.r.l., partecipata al 100%; Asp Città di Bologna nel quale la Città metropolitana detiene una quota pari al 2%; gli Enti Parchi: Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia Orientale con quota di partecipazione del 27,62% ed Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna, con quota di partecipazione del 10,71; le Fondazioni in cui l'Ente è socio fondatore che sono: Fondazione ITS Maker; Fondazione ITL e Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole nonché l' Associazione in house AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile in cui anche in tal caso l'Ente è socio fondatore.

Si inseriscono altresì quali Enti strumentali partecipati all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica: Fondazione Bologna Welcome, Fondazione in house costituita il 31/10/2023 ma operativa a partire dal 01/01/2024, i cui fondatori pubblici sono Città metropolitana, Comune di Bologna e Camera di Commercio, dando atto che nel corso dell'esercizio 2024 si sono attivati affidamenti diretti di servizi; Fondazione G. Rusconi, Villa Ghigi e per l' Innovazione Urbana, che è una fondazione di partecipazione derivante dalla fusione per incorporazione delle Fondazioni Villa Ghigi e Fondazione per l'Innovazione urbana in Fondazione G. Rusconi, costituita in data 20/11/2023 ma anch'essa operativa dal 1° gennaio 2024, in cui soci fondatori sono Comune di Bologna e Università di Bologna mentre la Città Metropolitana di Bologna assume la qualità di socio ordinario. Si precisa che, ai sensi di statuto, i soci ordinari sono coloro che contribuiscono alla vita ordinaria della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni mobili e immobili, dando atto che la Città metropolitana non esprime rappresentanti negli organi di governo e, allo stato attuale, non ha proceduto al versamento di alcun

contributo. Si dà invece atto che l'inserimento delle Fondazione G. Marconi, Fondazione vittime dei reati e Fondazione Elide Malavasi nel Gruppo Amministrazione Pubblica deriva dal fatto che sono state incluse nel Conto di gestione dei titoli azionari redatto nel 2024 e relativo all'anno 2023 in armonia con quanto disposto dalla nota integrativa della Circolare n. 1/2023 del Presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, la quale nota integrativa prevedeva la valorizzazione delle relative partecipazioni a patrimonio netto ai sensi del principio contabile D.Lgs 118/2011 all. 4/4, punto 4.4.

Con riferimento alle società, si conferma l'inserimento nel Gruppo Amministrazione Pubblica:

- delle sei società in house (Area Blu S.p.A., ART-ER S.c.p.A Autostazione di Bologna S.r.l., Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, Lepida S.c.p.A. e SRM S.r.l.), i cui bilanci, ai sensi del richiamato DM 11 agosto 2017, sono considerati rilevanti a prescindere dalla quota di partecipazione. Si precisa, con riferimento a Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione che, a seguito della cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico a BolognaFiere S.p.A. - in quanto attività estranea a quella strumentale svolta dalla società e della cessione a Ervet S.p.A. del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici con il trasferimento dei relativi dipendenti, in attuazione della legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018 - la società è stata sciolta anticipatamente ed è stata posta in liquidazione a far data dal 25 settembre 2018, con la conseguente nomina del liquidatore;
- di Tper S.p.A., società quotata nella quale la Città metropolitana detiene una quota pari al 18,79%; la società è a capo dell'omonimo gruppo e redige il bilancio consolidato con le sue controllate: Omnibus Soc. cons. a r.l. (51%), TPF soc. cons. a r.l. (97%) TPB Soc. cons. a r.l. (85%), MA.FER S.r.l. (100%), Dinazzano Po' (95%), SST S.r.l. (51%), HERM S.r.l. (95%), TPH2 S.c.a.r.l. (51%). Si rileva che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del principio contabile di riferimento, il "Gruppo Amministrazione Pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Si ritiene di individuare le seguenti partecipazioni non comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica, in quanto non rientranti nelle definizioni previste dal Decreto e dal Principio Contabile di riferimento: l'Aeroporto G. Marconi S.p.A., società quotata nella quale la Città metropolitana detiene una quota di partecipazione del 2,31% del capitale sociale, BolognaFiere S.p.A, società quotata da dicembre 2023, nella quale la Città metropolitana detiene una quota pari al 7,35% del capitale sociale, corrispondente a Euro 14.312.324,00, a seguito dell'esito degli aumenti di capitale in denaro e in natura effettuati nel corso dell'esercizio 2022 e 2023 e del perfezionamento del percorso di quotazione ; CAAB S.p.A. nella quale la Città metropolitana detiene una partecipazione dell'1,54%; GAL dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. nel quale la Città metropolitana detiene una quota di partecipazione dell'11,43%; Interporto Bologna S.p.A. nel quale la Città metropolitana detiene una quota di partecipazione del 17,56% del capitale sociale. Infatti, tali società non risultano a totale partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali dalla Città metropolitana e in cui la medesima ha comunque una partecipazione al di sotto del 20% e al 10% se quotata.

Si dà atto che per ciascuna delle società e degli Enti sopra indicati e compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica sono stati esaminati i valori dell'attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) relativi all'ultimo esercizio approvato, ovvero il 2023 e i dati patrimoniali all'1/01/2024 e previsioni economiche per l'esercizio 2024 per la Fondazione Rusconi, Villa Ghigi e per l'Innovazione Urbana, attiva come previamente rilevato dall'1/01/2024, ai fini di valutare l'incidenza rispetto ai corrispondenti valori della Città metropolitana di Bologna, oltre che per il calcolo dell'irrilevanza anche con riferimento alla sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti. Nel caso della Città metropolitana, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale 2023 sono i seguenti:

Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale dei ricavi caratteristici
963.314.484,17	575.467.407,31	143.833.585,19

A seguito della predetta disamina si riporta di seguito l'esito, dando atto che la sommatoria delle percentuali dei bilanci 2023 singolarmente considerati irrilevanti, presenta, rispetto al bilancio della capogruppo, un'incidenza del 4,52%, con riferimento all'attivo patrimoniale; del 2,77%, con riferimento al patrimonio netto; del 8,67% con riferimento ai ricavi caratteristici:

<b>Città Metropolitana rendiconto 2023</b>	<b>Totale attivo</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>Totale dei ricavi caratteristici</b>
	963.314.484,17	575.467.407,31	143.833.585,19
<b>ART-ER S.c.p.A. (0,53%)</b>	70.522.008,00	1.856.926,00	23.526.546,00
	7,32%	0,32%	16,36%
<b>Area Blu S.p.A. (2,43%)</b>	32.414.631,00	8.577.244,00	30.265.863,00
	3,36%	1,49%	21,04%
<b>ATC S.p.A in liquidazione (37,15)</b>	10.115.355,00	19.425,00	50.085,00
	1,05%	0,00%	0,04%
<b>Autostazione di Bologna S.r.l. (33,11%)</b>	9.474.986,00	2.383.075,00	3.267.908,00
	0,98%	0,41%	2,27%
<b>Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione (32,83%)</b>	10.140.583,00	7.972.865,00	1,00
	1,05%	1,39%	0,00%
<b>Lepida S.c.p.A. (0,0014%)</b>	110.801.610,00	74.354.587,00	74.931.640,00
	11,50%	12,92%	52,10%
<b>SRM S.r.l. (38,37)</b>	66.324.240,00	47.185.861,00	119.107.501,00
	6,89%	8,20%	82,81%
<b>SUSTENIA S.r.l (8,9765%)</b>	459.332,00	245.181,00	439.822,00
	0,05%	0,04%	0,31%

TPER S.p.A. (18,79%) Bilancio Consolidato	470.332.000,00	182.261.000,00	294.026.000,00
	48,82%	31,67%	204,42%
ACER Bologna (20%) Bilancio Consolidato	246.043.144,00	106.656.917,00	140.223.459,00
	25,54%	18,53%	97,49%
Asp Città di Bologna (2%)	168.450.540,00	134.371.235,00	93.574.882,00
	17,49%	23,35%	65,06%
AESS (6,331%) (associazione in house)	2.533.741,00	261.313,00	4.873.657,00
	0,26%	0,05%	3,39%
Ente di gestione per i parchi e le biodiversità – Emilia Orientale (27,62%) valorizzata come bilancio “rilevante” tra i bilanci “irrilevanti” secondo il principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011	8.896.525,52	3.571.988,50	2.847.887,51
	0,92%	0,62%	1,98%
Ente di gestione per i parchi e le biodiversità - Romagna (10,71%)	4.963.988,40	784.422,47	2.308.035,16
	0,52%	0,14%	1,60%
Fondazione ITL (Fondatore) (10%)	1.586.672,00	470.026,00	1.570.518,00
	0,16%	0,08%	1,09%
Fondazione Scuola di Pace di Montesole (Fondatore) (20%).	491.521,00	362.414,00	290.015,00
	0,05%	0,06%	0,20%
Fondazione ITS Maker (Fondatore) (0,07)	6.533.388,00	826.981,00	4.169.517,00
	0,68%	0,14%	2,90%
Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi e per l’Innovazione Urbana (0,00%) ( si è tenuto conto del bilancio di previsione 2024)	11.660.057,17	8.246.216,69	4.311.044,00
	1,21%	1,43%	3%
Fondazione Bologna Welcome (Fondatore) 20% non si dispone allo	-	-	-
	-	-	-

stato di un bilancio relativo ad un intero esercizio sociale			
Fondazione Marconi (20%)	2.645.884,23	2.228.344,58	469.822,17
	0,27%	0,39%	0,33%
Fondazione Vittime dei reati (Fondatore) (3,19%)	622.676,42	470.000,00	374.313,27
	0,06%	0,08%	0,26%
Fondazione Elide Malavasi (14,28)	6.560.704,00	2.818.358,00	3.239.911,00
	0,68%	0,49%	2,25%
<b>Totale % Bilanci ritenuti irrilevanti con incidenza inferiore al 10%</b>	<b>4,52%</b>	<b>2,77%</b>	<b>8,67%</b>

Si dà atto che l'inserimento della Fondazione Rusconi, Villa Ghigi e per l'Innovazione Urbana nel Gruppo Amministrazione Pubblica ha portato ad una sommatoria delle "percentuale dei bilanci" ritenuti irrilevanti" con una incidenza "superiore al 10%" e ai fini dell'applicazione del principio contabile 4/4 paragrafo 3.1, allegato al citato D.Lgs 118/2011, si è individuato, tra i "bilanci irrilevanti", di valorizzare e quindi di consolidare l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale - tenuto conto della rilevanza della partecipazione, pari al 27,62%, e della relativa contribuzione nonché della natura giuridica e contabile più affine a quella della Città metropolitana; ciò ha consentito di ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al parametro di legge "inferiore al 10% ovvero all' 8,67%.

Si ritiene quindi di considerare nel bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024 i seguenti Enti, come evidenziati nell'allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto: Asp Città di Bologna, Acer Bologna e Fondazione G. Rusconi, Villa Ghigi e per l' Innovazione Urbana per l'incidenza dei parametri indicati dal principio contabile sopra richiamato sul bilancio della Città metropolitana, Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Orientale considerata partecipazioni “rilevante” tra i bilanci degli Enti “irrilevanti”, per le motivazioni previamente rilevate, AESS in quanto Ente strumentale destinatario di affidamenti diretti, nonché delle società in house Area Blu S.p.A., ART-ER S.c.p.A, Lepida S.c.p.A. e SRM S.r.l. e SUSTENIA S.r.l., in quest'ultima l'Ente ha formalizzato l'adesione nel 2024, che svolgono servizi strumentali in house e Autostazione di Bologna S.r.l. sempre in house, che produce un servizio di interesse generale (nonostante l'irrilevanza del bilancio), in quanto vi è un obbligo di consolidamento, a prescindere dalla quota di partecipazione, ai sensi del citato Decreto Ministeriale 11 agosto 2017 che ha modificato l'allegato 4/4 del richiamato D.Lgs. 118/2011 e la società Tper S.p.A., società quotata nella quale la Città metropolitana detiene una quota superiore al 10% ovvero pari al 18,79%, precisando che il totale dei ricavi caratteristici, derivanti dal bilancio consolidato, sono superiori ai ricavi complessivi della Città metropolitana. In merito a Fondazione Bologna Welcome, avente percentuale pari al 20%, calcolata in base al numero dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, si segnala che non è stato possibile definire l'irrilevanza in quanto alla data odierna non si dispone di un bilancio relativo ad un intero esercizio sociale ma si procede comunque al suo consolidamento, in quanto costituita secondo il modello in house providing.

Si ritiene pertanto di non procedere al consolidamento:

- delle Fondazioni, ad esclusione di Fondazione Bologna Welcome e Fondazione G. Rusconi, Villa Ghigi e per l'Innovazione Urbana, sulla base del principio dell'irrilevanza. Si precisa altresì che nelle Fondazioni in caso di recesso non si ha la restituzione della quota investita dal socio, mentre,

in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, in conformità alle disposizioni statutarie relative - se esistono - oppure ad altri Enti che hanno fini analoghi (art.31 c.c.);

- dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna, quale Ente pubblico, sulla base del principio dell'irrilevanza, e detenendo l'Ente una quota di partecipazione del 10,71%;
- di ATC S.p.A. in liquidazione, sulla base del principio dell'irrilevanza, pur detenendo l'Ente una quota di partecipazione del 37,15%;
- di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, anche se costituita secondo il modello dell'in house providing ma che, a seguito della cessione del ramo d'azienda relativo ai servizi, non riceve più affidamenti diretti dai soci, come previamente rilevato.

Si dà atto che i due elenchi, saranno aggiornati per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione 2024. Inoltre si dà atto che la versione definitiva dei due elenchi sarà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato 2024 e si procederà alla verifica della sussistenza dell'irrilevanza alla luce dei bilanci consuntivi al 31/12/2024 quando si renderanno disponibili.

Si rileva, infine, che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo n. 118) prevede:

- che i componenti del gruppo debbano trasmettere all'Ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dalla capogruppo nel Regolamento di contabilità, ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto dal punto 3.2 del Principio stesso, ovvero entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- che l'amministrazione pubblica capogruppo comunichi agli enti, alle aziende e alle società contemplate nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, che saranno inclusi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio e che trasmetta a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- che la capogruppo impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, con riferimento:
  - ai tempi e modalità di trasmissione dei bilanci e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;
  - alle indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che devono essere trasmesse. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società capogruppo non sono tra loro omogenei, è necessario chiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa e la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011;
  - alle istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate le linee guida concernenti i criteri di valutazione del bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Si ritiene quindi di impartire alle società ed Enti compresi nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2024 le seguenti direttive alle quali dovranno adeguarsi o, in caso contrario, fornire giustificazioni del mancato adeguamento:

- a) trasmissione entro il 28 febbraio dei crediti e debiti asseverati dall'organo incaricato della

revisione legale dei conti;

- b) trasmissione entro il 15 giugno dei bilanci di esercizio approvati dall'Assemblea dei soci, unitamente alla riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011 e alle operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo); in caso di bilancio consolidato i suddetti dati sono richiesti entro il 15 luglio, con riferimento al bilancio consolidato e secondo lo schema di cui all'allegato 11 del D.Lgs. 118/2011; per la società Tper è richiesto di inviare il dettaglio dei rapporti relativi all'affitto ramo d'azienda con SRM (suddivisione per categoria di immobilizzazione come da schema Arconet degli investimenti/ammortamenti/fondi ammortamenti);
- c) esporre nel bilancio d'esercizio le partite verso soggetti del perimetro di consolidamento relativi a rapporti di debito/credito e costo/ricavo per intero, senza compensazioni;
- d) nel caso di partite infragruppo tra Enti e società appartenenti al Gruppo Amministrazione pubblica si chiede di trasmettere alla Città metropolitana le partite già conciliate tra gli Enti coinvolti, ovvero di indicare gli importi coincidenti nelle contabilità dei due enti e società e di evidenziare e motivare le eventuali differenze.

Si dà atto che sarà data informazione del presente atto al Collegio dei Revisori.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto<sup>1</sup> della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. h) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Marco Panieri.

Il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente così come indicato al punto 5) del dispositivo.

Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (AGRIESTI CARMELINA - SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE) e il parere di regolarità contabile (BARBIERI ANNA - AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

## **Allegati:**

---

<sup>1</sup> Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

h) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto o dai Regolamenti vigenti dell'ente;

omissis.

- A) elenco degli enti, aziende e società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica
- B) elenco degli enti, aziende e società componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel bilancio consolidato

*Bologna, lì 19/12/2024*

*per il Sindaco Metropolitano*

**LA CONSIGLIERA DELEGATA**

*Sara Accorsi<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).